

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to CAPELLO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe



COPIA

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31

Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Atto aggiuntivo e di chiarimento della convenzione di distribuzione gas tra il Comune di Genola la Società Metanodotti Valle Tanaro “Somet” s.r.l. Adeguamento della convenzione di distribuzione gas alla sopravvenuta disciplina normativa di settore.

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE, alle ore 21,00, nella sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
CAPELLO Gianfranco	X	
LAMBERTO Alessandro	X	
CERRUTI Luca		X
SAROTTI Mattia	X	
NICOLA Sandra	X	
OLIVERO Mauro	X	
BRANDANI Daniela	X	
DANIELE Tatiana	X	
DOMPE' Marilena		X
MORELLI Alessandro		X
CRAVERO Ambrogio	X	
DAVICO Roberto		X
ARIAUDO Andrea	X	
	9	4

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo, ORIGLIA Davide, ORIGLIA Roberto e CEIRANO Matteo.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAPELLO Gianfranco, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to TASSINI Edoardo

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09.01.2013 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 09.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con il provvedimento consiliare del 1 marzo 1988 n.20, veniva approvato il contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel comune di Genola alla ditta Tecno gas S.r.l.;
- che con atto pubblico del 11 maggio 1988, Rep.n. 4 ,veniva sottoscritto il contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione tra il Comune di Genola e la ditta Tecno gas S.r.l. per 30 anni, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio della prima erogazione del servizio e dunque con scadenza naturale 31 dicembre 2019 ;
- che con Deliberazione Comunale nr.33 (articolo 1) del 28.09.2005 veniva approvata l'estensione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nella zona del territorio comunale delle vie San Giorgio, Mellea, San Ciriaco e S.P. per Fossano;
- che con l'Atto aggiuntivo nr.312 del 16.11.2005 (art. 3) il termine originariamente previsto del 31.12.2019 della scadenza della concessione, veniva sostituito dal termine 31 dicembre 2022 ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2bis L.109/94, nonché ravvisando l'Amministrazione Comunale le ragioni di pubblico interesse per il rilascio dell'ulteriore anno di proroga discrezionale di cui all'art.1, c. 69 L.239/04;
- che con deliberazione della G.C. nr. 135 del 14 maggio 1996, il Comune di Genola esprimeva il nulla osta alla concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano alla Società Metanodotti Valle Tanaro (società incorporante) a seguito fusione per incorporazione della ditta Tecno gas S.r.l. (società incorporata);
- che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e, quindi, con l'entrata in vigore della Legge n. 239/2004, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. n. 164/00, il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni;
- che nei primi anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 164/00, il quadro normativo e le sue implicazioni furono tutt'altro che chiare, come del resto dimostrato dalle numerose modifiche legislative che il D.Lgs. 164/00 ha subito negli anni successivi (L.239/04; L. 51/06; L. 244/07);
- che ad un primo periodo temporale in cui l'interpretazione del D.Lgs. 164/00 era ancora molto incerta, seguiva un chiarimento dei termini e delle modalità di operatività e di applicazione della citata disciplina di settore: ed infatti con l'entrata in vigore, dapprima della c.d. Legge Marzano (L. 239/04) e quindi del c.d. Decerto Milleproroghe (L. 51/06), il D.Lgs. 164/00 subiva delle ulteriori modifiche chiarificatrici della disciplina di settore: più precisamente, con la Legge n. 239/04, entrata in vigore il 28.09.2004, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 164/00, il legislatore, da un lato ha fissato al 31.12.2007 la scadenza del periodo transitorio base e, dall'altro, ha abrogato l'art. 15, comma 8 che consentiva il cumulo delle proroghe automatiche di cui all'art. 15, comma 7 D.Lgs. 164/00, con ciò riconoscendo al concessionario, a regime, oltre al diritto automatico a godere, a propria scelta, di una sola delle proroghe di cui all'art. 15, c. 7, lettera a), b) e c) del D.Lgs. 164/00, anche della possibilità di godere di un ulteriore anno di proroga ove l'Amministrazione riconosca tale proroga di pubblico interesse: rimane invece fatta salva l'applicabilità dell'art. 15, c. 8, per quei soggetti che abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 15, comma 7 lett. a), b) e c), prima dell'entrata in vigore della L. 239/04;
- che, in effetti, con atto di chiarimento in data 10.11.2004, n. 2355, il Ministero delle Attività Produttive ha riconosciuto che *"che la non cumulabilità delle citate estensioni, derivando dall'abrogazione dell'art. 15, comma 8, disposta dalla nuova normativa, non può che operare ex nunc e che, quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine del periodo transitorio stabilito al 31 dicembre 2007, o 2008, a vedersi sommati tutti gli incrementi maturati in base al disposto dell'art. 15, comma 7 lettere a), b) e c) del D.Lgs 164 del 2000. Infatti, in assenza di una norma transitoria a riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239 del 2004, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano trovare una adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerato che, nell'ambito della riforma del sistema di distribuzione del gas operata dal D.Lgs n. 164 del 2000, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzate ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano"*;
- che, peraltro, in risposta ad apposita interpellanza parlamentare sul punto, il Governo, nella persona del sottosegretario alle attività produttive, in data 23 giugno 2005 ha ribadito la correttezza della circolare ministeriale sopra richiamata, precisando, in primo luogo che *"...a seguito dell'entrata in vigore delle norme di riordino del settore energetico, sono state apportate alcune modifiche al regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas, il cui termine è ora fissato al 31 dicembre 2007"* e, in secondo luogo, con riferimento al tema del persistente diritto al cumulo delle proroghe, che *"Per quanto riguarda gli effetti ex nunc delle suddette disposizioni novellate, ribaditi nella citata nota ministeriale, si pone in evidenza che non trattasi di una interpretazione ministeriale, ma di un principio giuridico generale, essendo evidente che in assenza di esplicite norme transitorie, una legge non può disporre per il passato e che quindi i diritti già legittimamente maturati in base alle norme previgenti non possono essere disconosciuti"*;
- che la stessa A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ad uno specifico quesito posto da un Comune sul perdurante diritto alla cumulabilità delle proroghe, in data 13 luglio 2006 si è pronunciata chiarendo che *"... la non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 15 comma 7 del D.Lgs. 164 del 2000 non può che operare ex nunc. Quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della legge 239/2004 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine al periodo transitorio stabilito entro il 31/12/2007 o 2008, a seconda che l'ente locale affidante o concedente si avvalga*

o meno della facoltà di prorogare per un anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse, a vedere sommati tutti gli incrementi maturati ai sensi del disposto dell'art. 15 comma 7 lettere a), b) e c) sopraccitate. Infatti, in assenza di una norma transitoria al riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239/2004, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano trovare un'adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerando che nell'ambito della riforma del sistema della distribuzione del gas operata dal D.Lgs. 164 del 2000, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzata ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano.. ";

- che le considerazioni sin qui svolte in merito alla durata del periodo transitorio ed all'automatismo delle proroghe, hanno trovato ulteriore conferma anche nell'art. 23 del D.L. n. 273/05, convertito nella legge n. 51/06, il quale in sede interpretativa, ha ribadito l'impostazione dell'art. 1, comma 69, L. n. 239/04;
- che, peraltro, con D.L. n. 159/07, convertito in L. 222/07, entrato in vigore in data 1 dicembre 2007 e dotato di regolare efficacia, il Legislatore ha riconosciuto in capo ai concessionari aventi caratteristiche quali quelle di So.Met. S.r.l. il diritto alla proroga automatica dei rapporti concessori in essere di ulteriori 2 (due) anni ;
- che il diritto di cui sopra, così consolidatosi, non è stato retroattivamente inciso dalla successiva legislazione, rappresentata dalla legge n. 244/07, con la conseguenza che, nel caso di specie, la società So.Met. S.r.l. ha maturato anche il detto diritto quesito alla proroga di 2 (due) anni prevista dal citato D.L. 159/07;
- che le ulteriormente sopravvenute discipline normative rappresentate dall'art. 23-bis della l. n. 133/2008 e dall'art. 31 L. 99/09 non hanno modificato l'assetto della disciplina del regime transitorio sin qui illustrata;
- che, in data 4 maggio 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.102, il Decreto 21 aprile 2011, inerente agli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas;
- che la determinazione degli ambiti territoriali minimi per l'affidamento della distribuzione del gas naturale, sono stati disciplinati dal DM 19 gennaio 2011 e dal DM 18 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011 e n. 252 del 28 ottobre 2011;
- che in data 27 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.22, il DM n.226 del 12 novembre 2011, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio distribuzione del gas;
- che, la concessionaria, si rende disponibile a permanere nel rapporto concessorio fino al 2012 o fino all'aggiudicazione della gara;
- che a fronte di tali mutamenti legislativi di settore, avvenuti negli ultimi anni, allo scopo di evitare il rischio di fraintendimenti sulle reali condizioni giuridiche del rapporto e consequenziali costosi contenziosi nonché al fine di adeguare il rapporto in corso alle sopravvenute discipline normative, le parti ritengono pertanto necessario addivenire alla stipula di un atto aggiuntivo e di chiarimento avente la funzione di regolamentare con chiarezza i rapporti in essere, nel quale si dia pertanto atto;
- che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ivi inclusa l'emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli, ovvero il consolidarsi, rispetto alla disciplina normativa oggi vigente, di interpretazioni differenti da quelle condivise nel presente accordo, la scadenza della concessione dovesse essere ridotta, tutte le ulteriori pattuizioni contenute nel presente atto aggiuntivo con particolare riferimento a quelle che disciplinano il regime di devoluzione degli impianti.

CONSIDERATO

- Che sia l'Amministrazione Comunale che la concessionaria al fine di evitare in futuro il rischio di eventuali lunghi e costosi contenziosi intendono sin d'ora definire in maniera espressa i criteri che in concreto verranno utilizzati per la determinazione del valore di stima industriale attraverso l'elaborazione di uno specifico documento allegato alla presente deliberazione come Allegato. 1 a formarne parte integrante e sostanziale;
- che sussistono pertanto le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono indispensabile l'accordo con la So.Met. S.r.l. a mezzo della stipulazione dell'atto aggiuntivo e di chiarimento allegato alla presente deliberazione;
- che peraltro le condizioni e i punti sopra sviluppati costituiscono le condizioni minime necessarie a garantire alla concessionaria un almeno parziale riequilibrio del rapporto quale alterato per effetto delle sopravvenute modifiche legislative sopra evidenziate.

Dato Atto che la presente proposta di deliberazione non richiede alcun impegno di spesa;

Acquisiti preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità tecnica e da parte del responsabile del servizio finanziario parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

DELIBERA

- le premesse e i considerato formano parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
- di dare atto che la concessionaria ha diritto a permanere nel rapporto concessorio fin fino all'aggiudicazione della gara;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo e di chiarimento della convenzione e il documento "Allegato1" qui allegati;
- di autorizzare il dirigente responsabile del servizio tecnico a stipulare con la concessionaria l'atto aggiuntivo e di chiarimento allegato alla presente delibera;
- di comunicare alla So.Met. S.r.l. l'adozione del presente atto.